

Riproduzione animale: nuovi decreti e futuro da costruire

Presente e prossimi scenari dopo l'approvazione del decreto che abolisce la legge 30 del 1991.

A fine maggio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (dgs) 52/2018 che riordina la disciplina della riproduzione animale. Dopo quasi 30 anni, quindi, la famosa legge 30 del 1991 è andata in pensione, lasciando dietro di sé luci ed ombre. Luci perché ha permesso il governo di un settore tramite regole certe, che prima del 1991 erano fumose nel migliore dei casi, o semplicemente inesistenti nella maggioranza dei casi. Ombre perché alcuni meccanismi previsti dalla legge erano macchinosi e difficili da applicare in campo. Tutto sommato a mio parere certamente più luci che ombre. E questo rende tremenda-

nazionali. Il dgs 52 in realtà non nasce dal nulla. Esso, infatti, è una declinazione italiana di ciò che è stato concordato a livello europeo in anni di faticose riunioni di mediazione, sino ad arrivare alla definizione del regolamento europeo nr. 1012/2016 che entrerà definitivamente in vigore dal 1° novembre 2018. Il regolamento europeo che disciplina la riproduzione animale in Europa vuole dare seguito sostanzialmente ad alcune esigenze:

1) definire chiaramente le responsabilità in ordine alla selezione del bestiame che vengono ricondotte alle associazioni di razza direttamente controllate da

dei libri genealogici e del rilevamento dati: più enti possono, in linea di principio, tenere i libri genealogici in un Paese membro. Va da sé che anche più organizzazioni possono rilevare dati zootecnici all'interno di un territorio nazionale;

3) possibilità di attività transnazionali da parte di libri genealogici ed enti di rilevazione dati: il legame di un ente con un solo Paese membro viene rimosso e, sempre in linea di principio, quindi ogni ente selezionatore può estendere il proprio operato in diversi Paesi dell'Unione, fermo restando la necessità di chiederne l'autorizzazione ai singoli ministeri competenti nei diversi Paesi interessati.

La versione italiana

Proprio per legiferare in modo da essere a posto prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, il dgs 52 introduce alcune novità veramente interessanti nel panorama italiano. Sono novità strutturali che pongono non pochi problemi di applicazione nel breve periodo ed una serie di interrogativi nel medio e lungo periodo. Ma andiamo con ordine:

a) L'obiettivo dichiarato del dgs è quello di individuare principi



che possano favorire la corretta gestione del patrimonio zootecnico OMOGENEAMENTE sul territorio nazionale. Il fatto che si parli di omogeneità, indica una volontà chiara di evitare la parcellizzazione delle risorse genetiche e la frammentazione. Obiettivo condivisibile.

b) Questo obiettivo viene perseguito in quattro passi:

At the end of May the Law 52/2018 regarding animal reproduction practices was officially published in the Italian Gazzetta Ufficiale. It includes the European regulations of 2016 and cancels the Law 30/1991.

It establishes that the breed association must be directly controlled by breeders and it also introduces the concept of internal competition for the herdbooks and allows transnational activities for

– riconoscimento degli enti selezionatori: le Ana appunto, che diventano il motore e detengono le responsabilità del miglioramento genetico per ogni razza;

– l'approvazione dei programmi genetici presentati da ogni ente selezionatore: il Ministero

the herdbooks and the record collecting organizations. This important changes, which will have manifold aspects, will take place in the next eighteen months.

Im italienischen Amtsblatt "Gazzetta Ufficiale" ist Ende Mai die Verordnung mit Gesetzeskraft 52/2018 zur Neuregelung der Tierfortpflanzung offiziell veröffentlicht worden. Das Dekret reformiert die europäische Bestimmung aus dem Jahr

ro mantiene una funzione di controllo, anche tecnico, sull'intero processo di gestione genetica delle razze;


– la raccolta dei dati;

– lo svolgimento dei programmi genetici.

Come mettere in pratica?

• Innanzitutto vengono individuati

2016 und legt das Gesetz 30/1991 zu den Akten. Die Ausgangssituation: Direkte Kontrolle der Zuchtverbände durch die Züchter, Einführung des internen Wettbewerbsprinzips für Herdbuchverbände, Möglichkeit staatsübergreifender Tätigkeiten seitens der Herdbuchverbände und Datenerhebungsstellen. In etwa 18 Monaten zeichnet sich ein Bild erheblicher Veränderungen mit zahlreichen Nuancen ab.



te Ana di PRIMO GRADO che hanno direttamente soci gli allevatori. L'intento è chiaro: il controllo diretto della selezione da parte degli allevatori interessati, senza intermediazioni di sorta.

- Poi si definisce che le Ana possono (in realtà DEVONO se vogliono ricevere denari pubblici) seguire la sola parte di gestione genetica delegando la raccolta dati ad enti terzi non indicati, ma dei quali sono elencati i requisiti essenziali.
- Si stabilisce che a regia delle fasi più delicate venga istituito il CNZ (Comitato Nazionale Zootecnico) di espressione pubblica, che stabilirà chi e come gestirà la base dati unica zootecnica (BDUZ) dei dati zootecnici alla quale tutti gli enti rilevatori saranno chiamati a far confluire i dati rilevati. Alla stessa BDUZ le Ana accederanno per esportare i dati di proprio interesse selettivo o genetico.

Gli enti selezionatori devono a loro volta soddisfare alcuni requisiti tra i quali certamente i tre più interessanti sono:

- essere di primo grado (vuol dire che i soci delle Ana saranno gli allevatori, non più le Ara o Apa);
- essere aggregati per comparto (nel nostro caso Anarb e Anafi);
- non avere amministratori che siano contemporaneamente amministratori di Aia o Ara o Apa (e qui vuol dire chiamare molte persone a prendere decisioni sulla loro futura posizione).



Lavori in corso

Sugli ultimi tre punti fioriscono le discussioni e le opinioni diverse: come faranno le Ana a gestire migliaia di soci?

E se un allevatore ha animali di più razze dovrà essere socio di più Ana?

Ma anche: cosa vuol dire aggregare Anarb e Anafi? Vuole dire fonderle in un'unica struttura? O federarle? O mantenere un'Associazione Temporanea di scopo?

Completano il dgls un paio di aspetti interessanti:

- i responsabili degli enti selezionatori sono punibili sino a oltre 15 mila Euro qualora gestiscano la popolazione in modo difforme da quanto dichiarato nel programma genetico;
- chi usi una dose di un toro non autorizzato (iscritto al Libro e con esito favorevole delle prove genetiche) sarà passibile di multa di circa 50 Euro a fecondazione.

Un quadro complessivo di grande cambiamento che avverrà nei prossimi 18 mesi circa. Un'occasione per il settore di adeguarsi alle tendenze europee, ma anche una sfida contenuta nei numerosi cambiamenti epocali sottesi dalla legge.

ENRICO SANTUS